

## REGOLAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

### **Art. 1 – Dovere di pagamento della quota annuale e validità temporale**

Come stabilito dallo Statuto, i soci hanno il dovere di versare la propria quota annuale nell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il periodo di validità della quota associativa è pari ad un anno, precisamente dal giorno 31 del mese di gennaio fino al giorno del 31 di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento nei modi e nei termini prescritti dal presente regolamento.

In mancanza del suddetto versamento, vengono temporaneamente sospesi i diritti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto medesimo, nonché di accedere alla sede dell'Associazione e di partecipare alle attività sociali o qualsiasi altra iniziativa promossa da questa.

### **Art. 2 – Termini di pagamento**

Il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale è il 31 di gennaio di ogni anno.

I soci possono versare la quota a partire dal primo di novembre dell'anno precedente, per un arco complessivo di tre mesi.

Il pagamento della quota associativa concede pieni diritti al socio, così come riconosciuti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, per una annualità a partire dalla data di versamento e fino al termine di pagamento della successiva quota associativa, salvo le ulteriori conseguenze previste all'art. 4 del presente regolamento.

### **Art. 3 - Modalità di versamento**

La quota associativa deve essere versata in un'unica soluzione.

La quota deve essere versata al Segretario il quale rilascerà contestuale ricevuta che varrà quale quietanza.

Nel rispetto del combinato disposto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 e della Legge 398/91, la quota associativa, di importo inferiore a quello previsto dalle citate normative, potrà essere regolata unicamente per contanti fino al momento in cui sarà attivato un conto corrente intestato all'associazione medesima che consenta il versamento con l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciato.

Resta beninteso che la scelta della modalità di versamento della quota associativa, nel rispetto della normativa di riferimento, è rimessa alla scelta del socio che potrà optare alternativamente per il regolamento in contanti o con sistemi di pagamento tracciato.

### **Art. 4 – Sanzioni ed esclusione del socio moroso**

Versamenti della quota associativa oltre il termine del 31 del mese di gennaio non comportano l'applicazione di sanzioni o interessi di mora.

Il mancato versamento della quota associativa entro il termine del 30 di aprile comporterà, in forza di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto, l'invio della richiesta di esclusione del socio moroso ad opera del Consiglio Direttivo all'Assemblea che dovrà essere calendarizzata nel primo ordine del giorno utile.

### **Art. 5 – Ammontare della quota associativa**

BECOME-UMBRIA APS

P.zza Gabriotti n.5 – Città di Castello (PG) 06012 - C.F./P.IVA 90028730548  
Tel. 0755095310, Email: becomeumbria@gmail.com, PEC: becomeumbria@pec.it

Come stabilito dall'art. 4 dello Statuto, la determinazione dell'ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dall'assemblea dei soci per l'esercizio successivo a quello di adozione della delibera.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di formulare, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio e dei rendiconti ex art. 8 dello Statuto ed in considerazione delle esigenze e delle necessità economiche dell'associazione, una proposta in ordine all'ammontare della quota associativa annuale da adottare per l'esercizio successivo.

Resta impregiudicata ogni facoltà in capo all'Assemblea dei soci di disattendere la proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non riesca a deliberare in ordine all'ammontare della quota associativa l'importo della quota sarà pari a quella deliberata dall'Assemblea dei soci per l'esercizio dell'anno precedente.

Non è prevista una riduzione dell'importo della quota ordinaria in caso di iscrizioni che avvengano negli ultimi mesi dell'anno.

## **Art. 6 – Tessera associativa**

I soci in regola con il pagamento della quota associativa ricevono, compatibilmente con i tempi tecnici e non prima del termine di pagamento previsto, la tessera dell'associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo di formulare, ai sensi del precedente art. 5, una proposta dell'importo della quota associativa che tenga conto anche degli eventuali oneri connessi al rilascio della tessera associativa.

## **Art. 7 – Durata e validità del regolamento**

Il presente regolamento ha durata annuale dal momento della sua approvazione e si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo il Consiglio Direttivo non provveda per la sua novazione o integrazione.